



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 9/42 DEL 24.03.2022

Oggetto: Dichiarazione dello stato di emergenza regionale in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio della Regione Sardegna in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato operativo regionale.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, nel considerare che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato un afflusso massiccio di persone in cerca di rifugio nell'Unione europea e un repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, richiama le disposizioni normative statali adottate e, in particolare, il decreto legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" e il decreto legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina", che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina.

Inoltre, il 28 febbraio 2022, il Consiglio dei Ministri ha deliberato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto.

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile, con l'ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022, ha emanato le disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina e, in particolare, all'articolo 2 ha nominato i Presidenti della Regioni quali Commissari delegati a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi connessi:

- a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e le Province Autonome ne siano provvisti;
- b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in



sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;

- c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
- d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine.

Per le suddette finalità i Commissari delegati operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali e le Prefetture - Uffici territoriali del Governo già previsti ai sensi delle rispettive normative di protezione civile.

In tale contesto l'Assessore ritiene opportuno richiamare anche il quadro normativo regionale in materia di protezione civile e, in particolare la legge regionale n. 3 del 17 gennaio 1989 e s.m.i., laddove, all'articolo 7, prevede che per la gestione delle situazioni emergenziali che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e definiti periodi di tempo, la Regione coordina l'attuazione degli interventi e delibera lo stato d'emergenza di rilievo regionale di durata non superiore a dodici mesi, prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi.

L'articolo 8 della stessa legge prevede che il Presidente della Regione operi mediante ordinanze di protezione civile, in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle norme dell'Unione europea e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di protezione civile. Inoltre, il Presidente può delegare il Direttore generale della Protezione Civile ad operare anch'esso mediante i medesimi provvedimenti, in regime straordinario sino alla scadenza dello stato di emergenza, secondo quanto specificato dal provvedimento di incarico. Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle strutture e componenti regionali e il raccordo con le strutture statali e con gli enti locali, lo stesso Direttore generale, sentito il Presidente della Regione, convoca il Comitato operativo regionale della protezione civile.

In proposito, l'Assessore richiama le disposizioni di cui all'articolo 2 della Ocdpc n. 872/2022, in capo alle Regioni ovvero ai Commissari delegati, e l'opportuna integrazione delle stesse con le misure in materia di accoglienza del richiamato decreto legge n. 16/2022 e considera che, attraverso lo stato d'emergenza di rilievo regionale predetto, si disporrebbe di uno strumento complementare alle



attività del Commissario delegato che consentirebbe di attivare rapidamente le componenti regionali di protezione civile, in coordinamento con le componenti statali e locali presenti sul territorio per l'espletamento di iniziative di carattere straordinario nelle materie di esclusiva competenza regionale. A tale proposito, il Vicepresidente informa la Giunta che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 1 del 9 marzo 2022, ha provveduto a individuare la Direzione generale della Protezione Civile quale struttura che assicura il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Sistema regionale della protezione civile nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nei termini disposti dall'Ocdpc n. 872 del 4 marzo 2022.

Pertanto, in un contesto emergenziale regionale dichiarato, il Direttore generale della Protezione Civile potrebbe convocare, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della L.R. n. 3/1989, il Comitato operativo regionale secondo le finalità del predetto articolo 2 della Ocdpc n. 872/2022, per il quale è però necessario disciplinarne appositamente le modalità di funzionamento.

Il Vicepresidente, nel ritenere che nella fattispecie ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 7 della L.R. n. 3/1989, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, propone la declaratoria di stato di emergenza regionale al fine di consentire la tempestiva attuazione alle disposizioni nazionali, secondo le specificità del contesto regionale.

Con riferimento alle modalità di cui all'articolo 8, comma 3, della L.R. n. 3/1989, per l'emergenza in rassegna, il Direttore generale della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione, convoca il Comitato operativo regionale con una composizione variabile in relazione alle tematiche all'ordine del giorno:

1. i Prefetti di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari;
2. il Presidente e/o il Direttore di ANCI Sardegna;
3. il Console Onorario d'Ucraina;
4. gli Assessori regionali e i Direttori generali dell'Amministrazione regionale e del Sistema Regione aventi competenze connesse con il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, comprese le Società in house;
5. il Presidente della Rappresentanza regionale del volontariato di protezione civile e il Presidente del Comitato regionale della Croce Rossa Italiana;
6. il Forum del Terzo Settore Sardegna e il Delegato regionale Caritas Sardegna;
7. altri enti e istituzioni aventi competenze connesse con il soccorso e l'assistenza alla



popolazione ucraina.

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente della Regione, d'intesa con l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, delegato in materia di protezione civile, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Protezione civile sulla proposta in esame

DELIBERA

di dichiarare, sino al 31 dicembre 2022 o comunque sino alla vigenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, lo stato di emergenza regionale al fine di assicurare il concorso del Sistema regionale di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, in considerazione di quanto esposto in premessa e per gli effetti dell'articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 3 del 17 gennaio 1989 e s. m.i..

Per l'attuazione degli interventi e delle attività di protezione civile di cui al precedente paragrafo, il Presidente della Regione, già Commissario delegato ai sensi del comma 1, articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, provvede anche mediante ordinanze di protezione civile regionali emanate, in deroga a ogni disposizione regionale vigente, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, delle norme dell'Unione europea e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di protezione civile.

Il Commissario delegato o la struttura organizzativa da esso individuata con l'ordinanza n. 1 del 9 marzo 2022, opera nell'ambito del Comitato operativo regionale in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza n. 872/2022 e secondo le modalità esposte in premessa.

La presente deliberazione è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel BURAS.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda